ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
21 ottobre 1996 *

Nel procedimento T-107/96 R,

Pantochim SA, società di diritto belga, corrente in Feluy (Belgio), rappresentata dall'avv. Jacques H. J. Bourgeois, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo nello studio dell'avv. Marc Loesch, 11, rue Goethe,

richiedente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Gérard Rozet, consigliere giuridico, in qualità di agente, assistito dall'avv. Hervé Lehman, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

resistente,

avente ad oggetto un'istanza di provvedimento provvisorio tendente a che la Commissione, nell'ambito di un procedimento ex art. 93, n. 2, primo comma, del Trattato CE, imponga alla Francia di esentare provvisoriamente la richiedente dall'imposta sul biodiesel per il quantitativo di 20 000 tonnellate annue,

* Lingua processuale: il francese.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

ha emesso la seguente

Ordinanza

Fatti all'origine delle controversia

1 La richiedente, Pantochim SA, con sede sociale in Feluy (Belgio), è una controllata della Società italiana serie acetica sintetica (in prosieguo: la «Sisas»), con sede in Milano (Italia). La Pantochim dispone a Feluy di una unità produttiva di gasolio di origine vegetale, chiamato Sisoil E. Il Sisoil E è un estere metilico di oli vegetali, che può essere impiegato, solo o miscelato con i gasoli classici, come carburante e per il riscaldamento domestico.

Sulla domanda di esenzione dall'imposta interna di consumo

2 La legge finanziaria francese per l'anno 1992 (legge 91-1322 del 30 dicembre 1991, pubblicata nel *Journal officiel de la République française* del 31 dicembre 1991, pag. 17229), all'art. 32, esenta sino al 31 dicembre 1996 dall'imposta interna di consumo gli esteri di olio di colza e di girasole impiegati in sostituzione dell'olio combustibile domestico e del gasolio, nonché l'alcol etilico ottenuto da cereali, topinambur, patate o barbabietole e incorporato nei supercarburanti e nelle benzine, nonché i derivati di tale stesso alcol. Il decreto 27 marzo 1992, che applica l'art. 32, stabilisce i criteri da rispettare per godere di tale esenzione. Esso richiede, in particolare, che i prodotti in questione vengano impiegati nell'ambito di un progetto sperimentale e vengano ottenuti in unità considerate pilota (artt. 3 e 5). Per diventare unità pilota, ogni stabilimento o insieme di stabilimenti deve ricevere un riconoscimento ministeriale (art. 6).

3 Sin dal mese di novembre 1992, la Sisas ha fatto presente all'amministrazione francese il suo interesse ad ottenere il riconoscimento della propria controllata Pantochim, e in particolare del suo stabilimento di Feluy, come unità pilota. Nessun riconoscimento le è stato sinora accordato.

4 In particolare, il ministro francese dell'Agricoltura, della Pesca e dell'Alimentazione, con lettera 21 giugno 1996 al consiglio della Pantochim, ha fatto presente che, secondo un accertamento in loco, lo stabilimento di Feluy avrebbe una capacità produttiva superiore al volume indicato ai fini del riconoscimento. Orbene, dato che la direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/81/CEE, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali (GU L 316, pag. 12), autorizza gli Stati membri ad applicare esenzioni o riduzioni totali o parziali dell'aliquota dell'accisa solo nell'ambito esclusivo di progetti pilota definiti in base alla capacità di produzione degli impianti, detto stabilimento non poteva ricevere il riconoscimento di stabilimento pilota. Inoltre, il ministro ha affermato che, essendo in corso dinanzi alla Commissione un procedimento di controllo della compatibilità della legislazione francese con il mercato comune, le autorità francesi erano impossibilitate a procedere a qualsiasi nuovo riconoscimento. Esso ha aggiunto che «nella misura in cui le proposte fatte alla Commissione [fossero] accolte e [permettessero] la chiusura dei procedimenti in corso, la società Pantochim [avrebbe potuto] chiedere, come ogni impresa comunitaria produttrice di biocarburanti, un riconoscimento rilasciato nell'ambito di un procedimento pubblico, in funzione di criteri e modalità definiti nello stretto rispetto delle regole di concorrenza e che [sarebbero stati] resi noti agli intervenienti interessati».

Sul procedimento amministrativo relativo alla legislazione francese che esenta i biocarburanti dall'imposta interna di consumo

5 La Commissione ha iniziato il 7 dicembre 1994 il procedimento di cui all'art. 93, n. 2, del Trattato CE, in merito alla legislazione francese che esenta i biocarburanti dall'imposta interna di consumo. Essa ne ha informato le autorità francesi con lettera 12 dicembre 1994.

6 Nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* 9 giugno 1995 è stata pubblicata una comunicazione «ai sensi dell'art. 93, n. 2, del Trattato CE [...] concernente aiuti concessi dalla Francia nel settore dei biocarburanti» (GU C 143, pag. 8).

7 La Sisas ha presentato le proprie osservazioni nell'ambito di tale procedimento amministrativo il 29 giugno 1995. Essa ha inoltre chiesto alla Commissione, in primo luogo, «di dichiarare che a motivo di tali modalità contrarie all'art. 95 del Trattato che istituisce la Comunità europea, l'aiuto concesso dalla Francia alla produzione di biodiesel non è compatibile con il mercato comune ai sensi dell'art. 92 del Trattato», in secondo luogo, «di decidere che la Francia deve modificare tale aiuto consentendo al biodiesel prodotto in altri Stati membri e distribuito in Francia di godere degli stessi vantaggi» e, in terzo luogo, «di adottare i provvedimenti provvisori necessari chiedendo alla Francia di procedere al più presto al riconoscimento dello stabilimento di Feluy della Sisas come "unità pilota" provvisoriamente per un quantitativo di 20 000 tonnellate annue per il 1995».

8 In mancanza di qualsiasi risposta da parte della Commissione, la Sisas, con lettera 29 marzo 1996, ha intimato alla Commissione di agire. Ribadendo le domande di cui alla sua lettera 29 giugno 1995, essa ha invitato la Commissione, conformemente all'art. 175 del Trattato CE, a prendere posizione entro due mesi. Essa ha aggiunto di riservarsi «il diritto della sua filiale Pantochim SA di chiedere allo Stato francese e alla Commissione europea il risarcimento del considerevole danno economico subito dalla Pantochim per essere stata esclusa per legge dal mercato francese del biodiesel detassato dal 1993».

9 Con lettera 24 maggio 1996 al consiglio della Sisas, la Commissione ha comunicato che la citata lettera 29 marzo 1996 era stata registrata come denuncia per l'apertura di procedimento di infrazione ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE.

Svolgimento del processo

10 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 12 luglio 1996, la Pantochim ha presentato un ricorso tendente, da un lato, alla constatazione ex art. 175 del Trattato, della carenza della Commissione, in quanto questa ha omesso di vietare, nell'ambito del procedimento iniziato ex art. 93, n. 2, del Trattato, sulla detassazione dei biocarburanti in Francia, la concessione discriminatoria di tale detassazione, nonché, dall'altro, al risarcimento, ex artt. 178 e 215 del Trattato CE, del danno che essa dichiara aver subito a causa della carenza della Commissione.

11 Con separato atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 19 luglio 1996, la richiedente ha presentato, ai sensi dell'art. 189 del Trattato CE, la presente istanza di provvedimento provvisorio, chiedendo che «la Commissione imponga, nell'ambito del procedimento ex art. 93, n. 2, primo comma, del Trattato CE, alla Francia, [di] attribuir[le] provvisoriamente [...] la quota richiesta di biodiesel avente diritto all'esenzione dall'accisa applicabile».

12 La Commissione ha presentato le proprie osservazioni scritte con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 1° agosto 1996.

13 Le spiegazioni orali delle parti sono state ascoltate il 7 ottobre 1996.

In diritto

14 In forza del combinato disposto degli artt. 185 e 186 del Trattato e dell'art. 4. della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, 88/591/CECA, CEE, Euratom, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 319, pag. 1), come modificata dalla decisione del Consiglio 8 giugno 1993, 93/350/Euratom, CECA, CEE (GU L 144, pag. 21), il Tribunale, se ritiene che le circostanze lo richiedano, può ordinare la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato o ordinare gli altri provvedimenti provvisori necessari.

15 L'art. 104, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale dispone che le istanze di provvedimenti provvisori devono precisare i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l'adozione del provvedimento provvisorio richiesto. I provvedimenti richiesti devono avere carattere provvisorio nel senso che non devono pregiudicare la decisione nel merito (v. ordinanza del presidente del Tribunale 8 ottobre 1996, causa T-84/96 R, Cipeke/Commissione, Racc. pag. I-1313, punto 23).

Argomenti delle parti

Sulla ricevibilità del ricorso principale

16 La Commissione ritiene che la presente istanza vada dichiarata irricevibile perché il ricorso principale è a sua volta irricevibile in quanto la richiedente non avrebbe rispettato il procedimento di cui all'art. 175 del Trattato e non è legittimata a tale azione.

17 In primo luogo, la Commissione ricorda, da un lato, che il legislatore comunitario, stabilendo che ogni persona può adire il giudice comunitario dopo che all'istituzione in questione è stato intimato di agire (art. 175, secondo comma, del Trattato), ha inteso che la diffida ad agire deve provenire dalla stessa persona che presenta il ricorso in carenza e, dall'altro, che la giurisprudenza ha considerato tale obbligo di diffida ad agire previa una formalità iniziale necessaria per la ricevibilità del ricorso (sentenza della Corte 4 febbraio 1959, causa 17/57, de Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg/Alta Autorità, Racc. pag. 9, e, più recentemente, sentenza del Tribunale 18 settembre 1993, causa T-28/90, Asia Motor France/Commissione, Racc. pag. II-2285). Tenuto conto del fatto che, nel caso di specie, la lettera di diffida ad agire è stata inviata alla Commissione dalla Sisas, mentre il ricorso in carenza è stato presentato dalla Pantochim, il ricorso sarebbe quindi irricevibile.

18 Inoltre, secondo la resistente, anche se la Pantochim è controllata dalla Sisas, la richiedente deve essere ritenuta una persona giuridica diversa rispetto alla sua società controllante, poiché, per valutare la ricevibilità di un ricorso, le norme processuali non tengono mai conto dei legami finanziari che possono esistere tra due persone giuridiche.

19 In secondo luogo, la resistente ritiene che la Pantochim non sia legittimata a presentare un ricorso in carenza in quanto non sarebbe nemmeno la destinataria dell'atto concernente la compatibilità della legislazione francese con il diritto comunitario che, secondo la richiedente, la Commissione sarebbe obbligata ad adottare. Infatti, secondo l'art. 175, terzo comma, del Trattato, una persona può presentare un ricorso in carenza solo nel caso in cui è destinataria potenziale dell'atto giuridico che l'istituzione chiamata in causa sarebbe tenuta ad adottare (sentenza della Corte 10 giugno 1982, causa 246/81, Lord Bethell/Commissione, Racc. pag. 2277, punto 16, e ordinanza del Tribunale 23 gennaio 1991, causa T-3/90, Prodifarma/Commissione, Racc. pag. II-1, punti 35 e 37).

20 In particolare, in un caso come quello di cui trattasi, relativo ad un procedimento in materia di aiuti di Stato, l'art. 93, n. 2, del Trattato riconoscerebbe alle imprese interessate a partecipare al procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione soltanto il diritto di presentare osservazioni (sentenza della Corte 12 luglio 1973, causa 70/72, Commissione/Germania, Racc. pag. 813, punto 19). Orbene, tenuto conto, da un lato, del fatto che le possibilità di presentare un ricorso ex art. 175 del Trattato sono più limitate di quelle previste dall'art. 173 e, dall'altro, del particolare carattere del procedimento in materia di aiuti di Stato, un'impresa terza interessata che, come nel caso di specie, ha presentato osservazioni ex art. 93, n. 2, del Trattato, non sarebbe legittimata ad agire in carenza contro la mancata adozione di una decisione da parte della Commissione.

21 Infine, anche a voler ritenere che la ricevibilità di un ricorso in carenza vada esaminata alla luce delle condizioni poste dall'art. 173, quarto comma, del Trattato, per il ricorso di annullamento, occorrerebbe rilevare che il ricorso principale presentato dalla Pantochim è ugualmente irricevibile. Infatti, secondo la giurisprudenza del Tribunale, un'impresa non può essere ritenuta individualmente interessata da una decisione che approva un regime generale di aiuti come quelli in questione, poiché, nell'ambito di tale regime generale, «l'esistenza di un beneficiario attuale, e quindi quella di un'impresa effettivamente concorrente di quest'ultimo, presuppone un'applicazione concreta del regime di aiuti attraverso la concessione di aiuti individuali» (sentenza del Tribunale 5 giugno 1996, causa T-398/94, Kahn Scheepvaart/Commissione, Racc. pag. II-477).

22 La richiedente, da parte sua, richiamandosi alla sentenza della Corte 28 gennaio 1986, causa 169/84, Cofaz e. a./Commissione (Racc. pag. 391, punto 22), ritiene che l'omessa decisione della Commissione la lede a motivo di talune qualità a essa peculiari e di una situazione di fatto che la caratterizza rispetto a qualsiasi altra persona e, pertanto, la contraddistingue in maniera analoga a quella di un destinatario. Essa sarebbe, a suo dire, l'unica impresa che ha risposto all'invito della Commissione a presentare osservazioni contenuto nella comunicazione pubblicata nella Gazzetta ufficiale il 9 giugno 1995. Essa sarebbe altresì l'unica vittima delle modalità discriminatorie con le quali in Francia si accorda l'esenzione dell'imposta sui biocarburanti, poiché essa sarebbe l'unica tra i produttori comunitari a essere veramente in grado di concorrere per fornire biodiesel in Francia a un prezzo competitivo. Essa non dubita quindi del fatto che l'omissione della Commissione tocca i suoi «interessi legittimi», in quanto le modalità seguite in Francia per esentare i biocarburanti dall'imposta interna di consumo lederebbe sostanzialmente la sua posizione sul mercato in questione.

23 La richidente sottolinea che l'obbligo di cui trattasi non è quello della Commissione di iniziare un procedimento ex art. 93, n. 2, secondo comma, del Trattato, ma piuttosto quello, sempre della Commissione, di condurre tale procedimento a buon fine entro un termine ragionevole, una volta che sia stato iniziato, conformemente all'art. 93, n. 2, primo comma, del Trattato. Nel caso di specie, dato che la lettera di diffida è stata inviata alla Commissione il 29 marzo 1996, questa avrebbe avuto a disposizione un termine più che ragionevole per portare a conclusione la detta procedura (ordinanza della Corte 11 luglio 1979, causa 59/79, Fédération nationale des producteurs de vins de table et vins de pays/Commissione, Racc. pag. 2425), tanto più che essa sarebbe stata informata del fatto che il governo francese stabilisce per ogni campagna le quote che possono godere della detassazione, e che tale campagna va generalmente dal 1° luglio al 30 giungo dell'anno successivo.

Sulla legittimità del provvedimento provvisorio richiesto

24 La Commissione contesta altresì la legittimità del provvedimento richiesto, in quanto contrario ai principi stabiliti dagli artt. 92 e 93 del Trattato.

25 In primo luogo, secondo la resistente, il provvedimento richiesto, ove concesso, sarebbe, al di là della sua formulazione, rivolto alla Francia. Orbene, giacché quest'ultima non è parte nel procedimento, l'ingiunzione richiesta dalla Pantochim violerebbe la norma processuale secondo la quale, prima dell'adozione di un provvedimento conservativo ai sensi degli artt. 92 e 93 del Trattato, lo Stato membro interessato deve essere messo in condizioni di esprimersi sul provvedimento previsto (sentenza della Corte 14 febbraio 1990, causa C-301/87, Francia/Commissione, Racc. pag. I-307, punto 19).

26 In secondo luogo, la resistente sostiene che la Commissione non potrebbe, nell'ambito di un procedimento ex art. 93, n. 2, primo comma, del Trattato, imporre a uno Stato membro di modificare provvisoriamente l'aiuto concesso; essa potrebbe solo imporre la sospensione del versamento dell'aiuto e chiedere la trasmissione dei documenti, informazioni e dati necessari per esaminarne la compatibilità (sentenze della Corte Francia/Commissione, citata, e 11 luglio 1996, causa C-39/94, SFEI e a., punto 45, Racc. pag. I-3547).

27 In terzo luogo, e in ogni caso, se l'aiuto fosse incompatibile con il mercato comune, il fatto che un'impresa che non ne fruisce acquisti titolo per farlo sarebbe contrario ai principi definiti dagli artt. 92 e 93 del Trattato.

28 Infine, la Commissione invoca la giurisprudenza (in particolare l'ordinanza del presidente della Corte 15 giugno 1987, causa 142/87 R, Belgio/Commissione, Racc. pag. 2589) secondo la quale l'esistenza di vie di ricorso nazionali che consentano di evitare il danno giustifica il rigetto dell'istanza di provvedimenti provvisori. Orbene, secondo la resistente, nel caso di specie la richiedente poteva impugnare dinanzi al giudice amministrativo francese la decisione ministeriale di rigetto della sua domanda di riconoscimento. La richiedente avrebbe altresì potuto chiedere al giudice nazionale, in base all'art. 93, n. 3, del Trattato, di ordinare la sospensione del pagamento dell'aiuto o la sua restituzione, nella misura in cui, secondo la

Commissione, l'aiuto controverso non è stato notificato (sentenze della Corte 21 novembre 1991, causa C-354/90, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires et Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon, Racc. pag. I-5505, e SFEI e a., citata).

29 Secondo la richiedente, le disposizioni rilevanti nel caso di specie non sono, come sostiene la parte avversa, quelle di cui all'art. 93, n. 2, del Trattato, ma piuttosto quelle di cui al n. 3 dello stesso articolo. Ne discenderebbe che nel caso di specie non sarebbe applicabile la definizione delle competenze della Commissione in materia di provvedimenti provvisori quale emerge dalla giurisprudenza invocata dalla resistente, che le riconosce soltanto il potere di ordinare la sospensione del pagamento dell'aiuto e di chiedere le informazioni necessarie per esaminarne la compatibilità.

30 Nessuna norma impedirebbe quindi alla Commissione di essere competente ad ingiungere alle autorità francesi di modificare le modalità di concessione dell'aiuto in questione.

31 Inoltre, e in ogni caso, il fatto che la richiedente abbia presentato dinanzi al giudice nazionale un ricorso contro la decisione di rigetto comunicatale dalle autorità francesi non può incidere sulla legittimità del provvedimento provvisorio richiesto. Per di più, giacché il ruolo del giudice nazionale sarebbe solo quello di garantire il rispetto degli obblighi degli Stati membri in caso di mancata notifica del provvedimento d'aiuto e, nel caso di specie, il regime di aiuti è stato, secondo la richiedente, notificato alla Commissione, l'intervento del giudice nazionale non rileverebbe nella valutazione della ricevibilità e dell'accoglibilità dell'istanza di provvedimenti urgenti.

Valutazione del giudice dei provvedimenti urgenti

32 La presente istanza di provvedimenti urgenti mira a far ordinare alla Commissione di imporre alle autorità francesi di esentare provvisoriamente la richiedente dall'imposta interna di consumo per il quantitativo di 20 000 tonnellate di biodiesel annue, come prevede l'art. 32 della citata legge finanziaria francese per il 1992.

33 Occorre esaminare in limine il rapporto tra il provvedimento prefigurato e le competenze della Commissione nell'ambito del procedimento amministrativo in corso.

34 Dal testo della citata comunicazione relativa all'inizio di tale procedimento amministrativo, si evince che la Commissione lo ha iniziato ai sensi dell'art. 93, n. 2, del Trattato, ed esso ha per oggetto l'esame della compatibilità con il mercato comune della legislazione francese nel settore dei biocarburanti. Secondo la Commissione, tale legislazione prevede «un aiuto diretto ai biocarburanti di origine agricola (esteri di oli di colza e di girasole e bioetanolo ottenuto da cereali, topinambur, patate e barbabietole) e un aiuto indiretto a taluni prodotti di base» (punto 2 della comunicazione). Inoltre, dagli atti risulta prima facie che le autorità francesi hanno istituito tale asserito regime di aiuti senza notificarne previamente il progetto alla Commissione e che esse hanno già esentato dall'imposta interna di consumo talune imprese, le quali continuano a godere del provvedimento.

35 Coma ha ricordato la resistente, secondo una consolidata giurisprudenza, quando, nell'ambito di un procedimento ex art. 93, n. 2, del Trattato, la Commissione dichiara che un aiuto è stato istituito senza esserle stato preventivamente notificato come previsto dall'art. 93, n. 3, del Trattato, essa non può adottare altro provvedimento provvisorio che un'ingiunzione allo Stato membro interessato di sospendere immediatamente il pagamento dell'aiuto e di fornirle, nel termine da essa impartito,

tutti i documenti, informazioni e dati necessari per esaminare la compatibilità dell'aiuto con il mercato comune (v., da ultimo, sentenza SFEI e a., citata, punto 45).

36 Orbene, il provvedimento sollecitato dalla richiedente al giudice dei provvedimenti urgenti, e consistente nell'ordinare alla Commissione di ingiungere alla Francia di esentare provvisoriamente ed entro determinati limiti la richiedente dall'imposta interna di consumo, si colloca manifestamente fuori delle competenze riconosciute all'istituzione resistente nell'ambito del procedimento amministrativo previsto all'art. 93, n. 2, del Trattato.

37 Inoltre, occorre rilevare che un simile provvedimento sarebbe contrario alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato (artt. 92 e 93 del Trattato).

38 Infatti, il limite al contenuto dei provvedimenti provvisori che possono essere adottati nell'ambito di un tale procedimento amministrativo derivano dai principi che ispirano il regime degli aiuti di Stato creato dal Trattato. L'art. 92, n. 1, del Trattato prevede un divieto generale degli «aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma». Tale divieto, come la Corte ha già sottolineato, non è assoluto né incondizionato, giacché, in particolare, il n. 2 dello stesso articolo attribuisce alla Commissione un'ampia discrezionalità per ammettere taluni aiuti in deroga al divieto generale del detto n. 1.

39 L'art. 93 del Trattato prevede uno speciale procedimento per consentire alla Commissione di esercitare un esame permanente ed un controllo degli aiuti. Esso, al n. 3, istituisce in particolare un divieto di esecuzione mirante a garantire che gli effetti di un regime di aiuti non si esplichino prima che la Commissione abbia avuto un lasso di tempo ragionevole per esaminare il progetto nei dettagli ed eventualmente iniziare il procedimento previsto al n. 2 dello stesso articolo e, qualora detto procedimento venga aperto, prima che la Commissione abbia adottato una decisione definitiva sulla compatibilità del progetto di aiuti con il mercato comune.

40 Orbene, l'efficacia di tale sistema, come la Corte ha precisato, comporta che la Commissione possa adottare provvedimenti conservativi. Tali provvedimenti tuttavia, hanno l'unico scopo di impedire ogni violazione delle norme dell'art. 93, n. 3, del Trattato, e in particolare quella del divieto di versare gli aiuti che, in linea di principio, vale fino alla decisione finale della Commissione sulla loro compatibilità con il mercato comune (sentenze Francia/Commissione, citata, punti 15-18, e SFEI e a., citata, punti 35-38).

41 Ne discende che, in un procedimento del genere, qualsiasi provvedimento adottato provvisoriamente con uno scopo diverso non si giustifica all'interno del sistema e va ritenuto illegittimo.

42 Ne discende che il provvedimento sollecitato dalla richiedente nell'ambito della presente istanza di provvedimenti urgenti, mirante a far ordinare alla Commissione di ingiungere alle autorità francesi di esentare provvisoriamente ed entro determinati limiti la Pantochim dall'imposta interna di consumo come previsto dall'art. 32 della legge finanziaria per il 1992, è contrario alle regole comunitarie in materia di aiuti di Stato.

43 Occorre sottolineare inoltre che, nel caso di specie, il provvedimento provvisorio richiesto al giudice dei provvedimenti urgenti avrebbe lo stesso contenuto e gli stessi effetti di quello che la Commissione ha, secondo la richiedente, omesso di emanare. Tuttavia i principi che presiedono alla ripartizione delle competenze tra le istituzioni della Comunità, così come voluta dagli autori del Trattato, ostano a che il giudice comunitario possa imporre alla Commissione di accogliere la domanda di provvedimenti provvisori sottopostale (ordinanza del presidente del Tribunale 6 dicembre 1989, causa T-131/89 R, Cosimex/Commissione, Racc. 1990, pag. II-1, punti 11 e 12).

44 Parimenti, la richiedente, nel caso di specie, chiede al giudice dei provvedimenti urgenti di sostituirsi alla Commissione per valutare l'asserito provvedimento di aiuto e l'eventuale necessità della sua estensione alla richiedente, prima che quell'istituzione si pronunci in materia. Inoltre, il giudice dei provvedimenti urgenti si rivolgerebbe così non all'istituzione resistente ma piuttosto allo Stato membro interessato.

45 Considerato tutto quanto sopra, e senza che occorra esaminare nel merito gli altri motivi dedotti dalle parti, occorre dichiarare che non ricorrono le condizioni giuridiche per la concessione del provvedimento provvisorio richiesto e che, quindi, l'istanza va respinta.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

così provvede:

1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2) Le spese sono riservate.

Lussemburgo, 21 ottobre 1996.

Il cancelliere — Il presidente

H. Jung — A. Saggio